



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RAMPELLO</u> | <u>VINCENZO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VOLPI</u> | <u>MARCO ALBINO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PREVOLI</u> | <u>SILVANO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/11
deposato il 07/02/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IRPEF 2004
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[redacted]
[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
CUCCU PAOLO
V.LE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 207/11

UDIENZA DEL

25/11/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 688/01/14

PRONUNCIATA IL:

25.11.14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.11.14

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
AREA III E
Francesca Marzotto



Fatto

██████████ come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la cartella in atti, notificatagli da Equitalia Emilia Nord S.p.a. e recante l'intimazione di pagamento della somma di € 649,88 chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.

La difesa ricorrente rileva ed eccepisce sostanzialmente, in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della relata di notifica dello stesso.

Con memoria in atti si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Emilia Nord S.p.a. contro deducendo la piena legittimità della cartella impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

Per «notificazione» si intende quel procedimento che è idoneo a portare nella sfera di percepiibilità del destinatario l'atto impositivo e costituisce in tal senso uno strumento necessario ed indispensabile sia per la realizzazione dell'imposizione che per l'instaurarsi del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa.

E' peraltro la stessa natura recettizia del provvedimento impositivo che implica l'essenzialità della notificazione ai fini del giuridico perfezionamento della fattispecie costitutiva del provvedimento stesso.

La cartella di pagamento è destinata ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, in quanto finalizzata alla realizzazione della pretesa impositiva e pertanto, per esistere giuridicamente come provvedimento impositivo, non è sufficiente che esso sia emesso, occorrendo - viceversa - l'acquisizione di

rilevanza esterna, intesa come attitudine ad incidere nella sfera giuridica del destinatario.

In altri termini, l'atto non esiste come provvedimento impositivo se non ha rilevanza giuridica rispetto ai terzi ed a tal fine è essenziale la notificazione.

Qualora quest'ultima sia illegittima il provvedimento impositivo giuridicamente non può dirsi venuto ad esistenza, in quanto per avere rilevanza giuridica deve essere potenzialmente idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridica del contribuente, rendendo azionabile la pretesa impositiva.

Nella fattispecie, la cartella di pagamento impugnata non può dirsi notificata poiché priva della relata di notifica. Infatti, l'art. 60, DPR 600/1973 fissa il principio generale in base al quale «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile».

In particolare, l'art. 148 cpc, rubricato «Relazione di notificazione», al comma 1 dispone che *“L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto”* L'art. 149 cpc prescrive che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale *“l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento”*.

Nella fattispecie mancando del tutto la relazione di notificazione deve evincersi necessariamente che non vi è stata notifica, ma semmai comunicazione o consegna.

Appare poi superfluo precisare che alla relata apposta sull'originale dell'atto è stata

giustamente ascritta esclusiva valenza di documentazione di secondo grado non incidente sul perfezionamento della notificazione e pertanto la ritualità della notificazione non può che essere verificata in riferimento alle risultanze della copia consegnata al contribuente (cfr., ex plurimis, Cass., 1° febbraio 1995, n. 1157) con l'ovvio corollario che se nella copia consegnata mancano gli elementi essenziali ex art. 149 cpc la notifica è inesistente ancorché sull'originale dell'atto la relata sia completa degli elementi richiesti (cfr. Cass., 4 luglio 1994, n. 6309; Cass., 11 gennaio 1986, n. 111; Cass., 14 novembre 1985, n. 5580; Cass., SU, 9 agosto 1996, n. 7331). Da quanto innanzi esposto discende che l'impugnata cartella di pagamento deve essere annullata per inesistenza giuridica della notifica. Per la Suprema Corte infatti, si ha inesistenza quando la notifica viene compiuta in difformità degli schemi e del procedimento previsto dalla legge, determinando una marcata ed incisiva discordanza dal modello disciplinato dal legislatore, tale da implicare l'impossibilità che il procedimento possa essere ricondotto nell'ambito della fattispecie giuridica positiva (cfr. Cass., 13 aprile 200, n. 4804).

Quindi è da considerare inesistente la notificazione effettuata in modo non previsto dalla normativa così da non poter essere assunta nel modello legale della figura e, quindi, di non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico (cfr. Cass. nn. 7949/1999; 2195/1999; 12002/1998; 9372/1997; 1084/1996; 272/1996; 11963/1995; 8373/1995; 3819/1991; 4806/1988; 4562/1986; 3260/1986; 3191/1984 e da ultimo 398/2012)

Ed è evidente come la mancanza della redazione della relazione di notificazione rappresenti una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione.

Da ultimo si rileva come non possa applicarsi alla fattispecie la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3, epc. in primis in quanto l'atto impugnato è un atto sostanziale e non processuale.

In secundis, in quanto nel caso in esame, in cui il procedimento di formazione dell'atto non può dirsi portato a compimento perché mai notificato nei modi di legge, si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità.

Sulla questione si è autorevolmente pronunciata la **Commissione Tributaria Regionale di Milano la quale con sent. 141/05/09** ha affermato che Le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta e prive della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, sono tutte illegittime.

I giudici regionali lombardi, confermando la decisione dei colleghi di prima istanza, hanno annullato definitivamente la cartella di pagamento illegittima e confermato un principio di interesse generale.

Le Entrate di Milano 5 avevano notificato una cartella di pagamento con cui richiedevano ad una società di capitali importi per Iva relativa ad un accertamento non impugnato e, quindi, divenuto definitivo; il ricorso, con cui venivano sollevati vizi insanabili della notificazione, veniva completamente accolto dalla Commissione provinciale di Milano.

Contro questa decisione proponevano appello sia le Entrate che l'agente della riscossione; i ricorrenti sostenevano che la notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento, secondo quanto previsto nell'articolo 26 del dpr n. 602/1973, doveva avvenire in plico sigillato con avviso di ricevimento, e senza l'intervento di un intermediario qualificato.

L'appellante Equitalia, sostenendo la legittimità della notifica, riteneva che la disposizione di cui all'articolo 148 c.p.c. attenessero esclusivamente alle

notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario e che l'ipotesi contemplata dall'articolo 26 del dpr n. 602/1973 coinvolgesse una norma speciale che si riferisce alla notificazione degli atti tributari; e comunque, la mancata relazione, a parere del concessionario, non può mai comportare l'inesistenza della notifica, tutt'al più una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento non previsto nel suo interesse. I giudici regionali meneghini hanno stabilito, invece, che anche la notifica a mezzo posta della cartella deve avvenire in considerazione dell'articolo 26, comma 1, del dpr n. 602/73 con la regolare compilazione di relata di notifica e l'intervento di un intermediario abilitato; la notificazione delle cartelle di pagamento deve avvenire tassativamente «tramite l'intermediazione di un soggetto all'uopo specificatamente abilitato che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione nell'originale e nella copia dell'atto stesso, come previsto dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura civile e dall'articolo 3 della legge n. 890/1982»; da questo la nullità insanabile della notifica. Il collegio ha aggiunto che qualora la legge avesse voluto intendere e consentire la trasmissione per posta senza il tramite di un soggetto abilitato, lo avrebbe espressamente previsto, come avviene nell'articolo 16, comma 3, del dlgs n. 546/92 (comunicazioni e notifiche tributarie) e nell'articolo 14, parte prima, della legge n. 890/82 (notificazioni di atti giudiziari)

Da ultimo la Suprema Corte, con sent. n. 398/12, accogliendo il ricorso avverso una cartella esattoriale,, ha concluso affermando il principio di diritto secondo cui, la disciplina degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile, è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale. Anche il secondo motivo di censura è peraltro meritevole di accoglimento.

Dall'analisi dell'avviso bonario versato in atti emerger infatti il disconoscimento di un credito d'imposta indicato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi senza alcuna motivazione circa le ragioni del disconoscimento stesso.

Ebbene, conforme il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'amministrazione, con procedure automatizzate, può liquidare le imposte, i contributi ed i premi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta e può pertanto procedere alla correzione di errori, alla riduzione di detrazioni o crediti d'imposta ovvero riscontrare la rispondenza dei pagamenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate mentre, qualora voglia disconoscere un credito d'imposta regolarmente indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi, deve notificare un avviso di accertamento indicando le motivazioni del disconoscimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso.

Condanna Equitalia Emilia Nord S.p.a. alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di procedimento che liquida in complessivi € 1000,00 oltre a rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza ed IVA come per legge.

Parma, li 25.11.2014

IL GIUDICE RELATORE

(Avv. Marco A. Volpi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Rampello)

